CAMERA DEI DEPUTATI N. 1581-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE **MEDA LUIGI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

nella seduta del 12 ottobre 1950

Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese

Presentata alla Presidenza il 23 dicembre 1950

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 52 della Costituzione della Repubblica sancisce che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Tale dovere naturalmente non si esaurisce coll'adempimento del servizio militare ma si estende a tutte quelle attività di carattere personale e collettivo capaci di potenziare le nostre forze armate per renderle più idonee ai compiti che sono o che potranno essere loro affidati.

Il Parlamento ha approvato per l'esercizio finanziario 1950-51 uno stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per un importo complessivo di 323 miliardi, somma questa insufficiente a sostenere le spese necessarie per completare gli effettivi delle nostre forze armate nei limiti concessi dal Trattato di pace. Fu sempre nel passato direttiva di Governo il mantenere le spese militari, molte delle quali per verità dirette a far fronte al pagamento dei salari delle numerose maestranze degli arsenali ed altre a liquidare l'onere di gestioni di vecchia data ed altre ancora a ricostruire gli edifici che avevano subito offese di guerra, in limiti quanto mai ridotti. Ma ora la situazione creatasi in seguito ai più recenti avvenimenti internazionali non solo consiglia, ma esige nel modo più imperativo che le forze armate italiane abbiano a raggiungere nel più breve termine di tempo possibile l'efficacia che il Trattato di pace consente. Occorre provvedere alla sostituzione di armi ormai superate con dotazioni più moderne e potenti, ad ap-

prontare magazzini tali da poter far fronte al normale reintegro delle scorte che man mano vanno consumandosi. Oltre a ciò, per quanto riguarda specificatamente l'aeronautica, si devono sistemare i campi, le piste, i servizi indispensabili per l'impiego dei velivoli, che pur vanno sostituiti con apparecchi di concezione e costruzione più recenti.

La suddivisione del nuovo stanziamento fra le tre forze armate assegna trenta miliardi all'esercito, otto alla marina e dodici all'aeronautica. Equo criterio di distribuzione in rapporto alle diverse esigenze e ai particolari compiti delle tre forze.

L'ulteriore stanziamento straordinario di cento miliardi stabilito per l'esercizio finanziario 1° luglio 1950–30 giugno 1951 potrà non completare, ma in ogni modo rendere più rapida questa opera di riorganizzazione dell'esercito, della marina e della aeronautica. Opera che non è ispirata da una sciocca politica militarista, ma che si propone soltanto di rendere possibile al nostro paese, nel caso deprecato di una aggressione, la tutela dei suoi confini.

Si tratta, onorevoli colleghi, di far sì che i cittadini, nell'adempimento del sacro dovere della difesa della patria possano disporre di mezzi che non li rendano inferiori agli aggressori. Si tratta di proteggere le nostre case, le nostre famiglie e con loro la democrazia e la libertà.

MEDA LUIGI, *Relatore*,

ORDINE DEL GIORNO

La V Commissione permanente (Difesa) nell'approvare il disegno di legge n. 1581: « Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa, da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese »:

dato atto che la politica del Governo persegue tutte le iniziative dirette al mantenimento della pace nel mondo;

richiama l'attenzione del Governo sui seguenti ordini del giorno approvati il 14 e il 28 luglio 1950, riaffermando di ritenere necessaria ed urgente l'attuazione delle istanze in essi contenute, ai fini della sistematicità e completezza della preparazione difensiva del Paese:

« La Commissione fa presente la necessità e l'urgenza che un organo del potere esecutivo sia permanentemente e particolarmente incaricato di coordinare le attività nazionali, civili, e militari, atte a contribuire alla difesa, di rendere prontamente operanti i criteri e le direttive fissati dal Consiglio Supremo di Difesa ».

« La Commissione fa presente al Governo la necessità di predisporre i disegni di legge relativi alla preparazione della difesa nazionale: dell'attività scientifica, della produzione nazionale, della economia per le esigenze della difesa: preparazione che sola è atta a rendere effettiva la difesa del Paese e a garantire la stessa efficienza delle forze armate ».

Formula il voto che il Paese sostenga per la difesa tutti gli sforzi finanziari richiesti dalle proprie esigenze di sicurezza, ed invita il Governo a dedicare in prevalenza e con priorità i futuri stanziamenti ai settori di maggiore urgenza e necessità.

LUIGI CHATRIAN, DE CARO RAFFAELE, COPPI ALESSANDRO, CARRON, VOCINO, MEDA LUIGI, BETTINOTTI, CAVALLI, VALANDRO GIGLIOLA, GUERRIERI FILIPPO.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per l'esercizio finanziario 1950-51 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 50 miliardi per il potenziamento della difesa del Paese.

ART. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi si provvederà con una corrispondente aliquota delle entrate di cui alla legge 23 febbraio 1950, n. 55, modificata con la legge..... 1950, n.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per l'esercizio finanziario 1950-51 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 50 miliardi per la difesa nazionale.

ART. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'esercizio finanziario 1950-51, in cinque nuovi capitoli:

19 miliardi e 290 milioni per i servizi tecnici dell'Esercito e della D. A. T. artiglieria, motorizzazione e genio militare;

9 miliardi e 710 milioni per le scorte dei servizi sanitari e logistici e per ogni altra spesa relativa alle necessità ed addestramento del personale dell'esercito;

7 miliardi e 500 milioni per i servizi del Genio navale e delle armi e armamenti navali;

500 milioni per i servizi logistici della marina;

11 miliardi per i servizi tecnici dell'aeronautica militare; costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, servizio automobilistico, demanio aeronautico e telecomunicazioni;

750 milioni per i servizi tecnici dei carabinieri: armi e munizioni, motorizzazione e genio per i carabinieri;

1 miliardo e 250 milioni per i servizi logistici e per ogni altra spesa relativa alle necessità di addestramento dei carabinieri.

Il Ministro per il tesoro, d'intesa con quello per la difesa, è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi si provvederà con una corrispondente aliquota delle entrate di cui alla legge 23 febbraio 1950, n. 55, modificata con la legge 30 novembre 1950, n. 999.